



COMUNE DI VILLORBA

(Provincia di Treviso)

Repertorio n. 6232

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO ALLA BANDA COMUNALE "A. GAGNO" DEI LOCALI COMUNALI PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II A VILLORBA.

L'anno duemiladiciassette, il giorno Ven: sette del mese di marzo (27.3.2017) a Villorba, presso la sede municipale di Piazza Umberto I n. 19, tra i Signori:

- **TREVISAN Paola**, Responsabile del Sesto VI *Servizi Sociali, Scolastici e Culturali*, per conto e in rappresentanza del **Comune di Villorba** - C.F. 80007530266 (di seguito denominato più semplicemente "Comune"), giusta quanto disposto dall'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, in conformità al provvedimento del Sindaco, prot. n. 22925 dell'8.6.2016, e in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 13.2.2017;
- **ULLIANA Carlo**, nato a Treviso il 30.10.1992, in qualità di Presidente della **Banda Comunale Albino Gagno**, avente sede in Villorba, Piazza Vittorio Emanuele II n. 29 (Codice Fiscale 94002170267), nel cui nome, conto ed interesse dichiara di agire.

PREMESSO

- che, in conformità al Titolo V, Capo I dello Statuto Comunale, il Comune favorisce e sostiene la costituzione di organismi a base associativa, riconoscendone le funzioni di sussidiarietà, con il compito di concorrere

Paola Trevisan

CU



alla gestione di servizi pubblici nei settori dell'assistenza, istruzione e cultura, sport e tempo libero e simili;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 13.2.2017 è stato deciso di accogliere la richiesta della *Banda Comunale A. Gagno* di concessione di un locale comunale, e di sostenere l'attività di promozione della musica svolta dalla stessa, prevedendo di regolare con apposita convenzione i rapporti tra il Comune e l'Associazione in ordine ai modi e termini dell'utilizzo dei locali;

- che con il medesimo provvedimento sopra citato è stato approvato lo schema della presente convenzione;

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA, quanto segue:

il Comune, come sopra rappresentato, concede a titolo esclusivo, con le eccezioni meglio definite all'art. 2, alla *Banda Comunale A. Gagno*, anch'essa come sopra rappresentata, che accetta, i locali siti al piano terra e al primo piano del Centro Sociale di Villorba denominati rispettivamente SALA 1 e SALA 4, come da planimetrie allegate, nei modi e nei termini contenuti nei patti seguenti:

ART. 1 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2017 ed avrà scadenza al 31 dicembre 2018, salvo quanto previsto al successivo articolo 12.

ART. 2 – ONERI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

La *Banda Comunale A. Gagno* si impegna a promuovere la cultura musicale, in particolar modo verso le giovani generazioni e a partecipare, a titolo gratuito, ad iniziative e cerimonie pubbliche, nonché a collaborare



con le scuole del territorio per l'attuazione di interventi educativi e di avvio alla pratica musicale. Tale ultimo impegno dovrà essere documentato da una proposta progettuale, concordata e convalidata dal Dirigente scolastico, recante una previsione dei costi e trasmessa al Comune all'inizio di ciascun anno scolastico. L'Associazione consentirà all'Amministrazione Comunale di utilizzare direttamente il locale SALA 4, oppure concederlo a terzi, nella fascia oraria serale (dalle ore 21.00 alle ore 23.00). Di tale utilizzo il Comune informerà con adeguato preavviso la Banda al fine di acquisirne l'assenso.

ART. 3 – CANONE DI CONCESSIONE

A fronte della collaborazione di cui sopra, la concessione dei locali di cui trattasi viene rilasciata applicando la tariffa annuale agevolata (ridotta del 30%) di € 1.225,00 oltre all'IVA nella misura di legge.

ART. 4 - CUSTODIA DEI LOCALI

Il concessionario è nominato custode dei locali e dovrà garantire la sorveglianza degli stessi durante tutto l'utilizzo. Alla scadenza della presente convenzione i locali dovranno essere restituiti in buone condizioni, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso e alla vetustà. Il concessionario si obbliga ad utilizzare i locali con riguardo e cautela onde evitare danni di qualsiasi genere. La parte concessionaria terrà sollevata la parte concedente da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose derivanti dall'utilizzo dei locali.

ART. 5 - DESTINAZIONE DEI LOCALI

La parte concessionaria destinerà i locali esclusivamente allo svolgimento di riunioni e delle attività correlate alla pratica, alla diffusione e alla

Brensa

u

promozione della cultura musicale.

ART. 6 – DIVIETO DI CONCESSIONE AD ALTRI SOGGETTI

E' fatto espressamente divieto al soggetto concessionario di operare subconcessione o cessione totale o parziale a terzi dei locali, salvo quanto indicato nell'art. 2.

ART. 7 - PULIZIA E MANUTENZIONE DEI LOCALI

Il concessionario dovrà provvedere alla pulizia e manutenzione dei locali. La corretta manutenzione comprende, oltre alle normali operazioni di pulizia, tutte le operazioni volte al mantenimento e funzionalità dei locali.

ART. 8 - SPESE A CARICO DEL CONCEDENTE

Le spese per le utenze elettriche, idriche, di riscaldamento e di asporto rifiuti, sono a carico della parte concedente. Sono, altresì, a carico del concedente le spese di manutenzione straordinaria dei locali.

ART. 9 - CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE

La parte concedente ha libero accesso ai locali per verificare attraverso i responsabili dei Settori LL.PP. e Cultura, o loro delegati, lo stato di manutenzione degli stessi. Il concessionario consentirà l'accesso ad organismi comunali costituiti con funzioni di controllo e vigilanza sullo stato dei locali. Le eventuali carenze manutentive saranno contestate alla parte concessionaria che dovrà provvedere ai conseguenti interventi nei termini, ragionevoli di tempo fissati dalla parte concedente. Trascorso il termine interverrà la parte concedente con spese poste a carico del concessionario.

ART. 10 - LICENZE

La parte concessionaria è tenuta a fornirsi a propria cura e spese di tutte le

Preigou

Al



eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte e necessarie per lo svolgimento delle diverse attività all'interno dei locali, ove prescritte per legge.

ART. 11 - PUBBLICITÀ

Spetta al concessionario la raccolta della pubblicità in qualunque forma realizzata all'interno dei locali. Tutta la pubblicità visiva e sonora effettuata all'interno del perimetro dei locali è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità (o diritto sulle pubbliche affissioni). La parte concessionaria si impegna ad eseguire gratuitamente con ogni mezzo di diffusione, ogni comunicazione di interesse pubblico richiesta dalla parte concedente.

ART. 12 - REVOCA

Il mancato rispetto da parte del concessionario anche di uno solo dei patti del presente atto, costituisce giusto motivo di revoca della concessione. La parte concedente si riserva la facoltà di revoca in ogni tempo qualora motivi di pubblica utilità e sicurezza o il verificarsi di fatti e situazioni particolari lo rendano opportuno. Al verificarsi di tali situazioni, la Giunta Comunale provvederà a deliberare la predetta revoca.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Nel caso di controversie competente a giudicare sarà il foro di Treviso.

ART. 14 - SPESE RELATIVE ALLA STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE

Le spese tutte concernenti la stipulazione della presente convenzione, nessuna esclusa ed eccettuata, vengono assunte a carico del concessionario. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Storisen *U*

Il Responsabile del Settore VI


Paola TREVISAN



Il Presidente della Banda

Carlo ULLIANA





CENTRO SOCIALE DI VILLORBA
Piano terra


SALA 1

MAGAZZINO

RIP.

Brenson

Al



CENTRO SOCIALE DI VILLORBA
Piano primo

Fransini

CM